1.

**R.D. 4 giugno 1914, n. 563**. **Approvazione del regolamento per gli istituti di vigilanza privata** (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 27 giugno 1914).

**1.** I comuni, i corpi morali e i privati possono, con l'approvazione del prefetto, consociarsi per la nomina delle guardie particolari menzionate nell'art. 44 della L. 31 agosto 1907, n. 690 ([1]) da destinare alla custodia in comune delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono altresì giovarsi dell'opera degli istituti che, sotto qualsiasi forma o denominazione, siano autorizzati dal prefetto a provvedere, mediante guardie particolari, alla vigilanza ed alla custodia dei beni anzidetti.

([1]) *Ora art. 133 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

**2.** Per ottenere l'approvazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, i proprietari debbono produrre al prefetto, in doppio esemplare, l'atto scritto da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, l'indicazione dei rispettivi beni da custodire, la durata delle consociazioni, le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei consociati, il numero e le generalità delle guardie.

L'approvazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

**3.** L'autorizzazione occorrente a chi intende impiantare o esercitare gli istituti di vigilanza di cui al secondo comma dell'art. 1, non si concede alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del codice civile o del codice di commercio né a quelle che abbiano subito qualsiasi condanna per delitto, o, che risultino all'autorità di pubblica sicurezza di non buona condotta.

Non si concede altresì a chi non è cittadino italiano.

L'autorizzazione è revocata quando il concessionario venga a trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate.

**4.** L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

Può altresì essere negata ogni qualvolta, in vista del numero e dell'importanza degli istituti già esistenti, non convenga consentire l'esercizio di altri.

**5.** La revoca dell'autorizzazione importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall'istituto.

**6.** L'atto di autorizzazione deve esplicitamente contenere l'indicazione del comune o dei comuni in cui l'istituto è autorizzato a funzionare e l'approvazione delle tariffe per le operazioni o per l'abbonamento al servizio di vigilanza e di custodia, dell'organico delle guardie adibitevi, della mercede minima da corrispondersi ad esse, dell'orario di servizio, del turno pel riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia.

Le guardie dovranno essere inscritte alla Cassa nazionale per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e a quella per gli infortuni sul lavoro.

**7.** Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere espressamente autorizzata dal prefetto.

**8.** I titolari degli istituti di vigilanza hanno l'obbligo di comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente, e di dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie particolari che avessero cessato dal servizio.

Debbono altresì essere, nello stesso modo, comunicati al prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi, con precisa determinazione, quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.

**9.** Il rilascio dell'autorizzazione deve essere subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.

La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'istituto, nonché dell'osservanza delle condizioni indicate nell'atto di autorizzazione.

Il prefetto ordinerà lo svincolo e la restituzione della cauzione quanto il concessionario, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, proverà di non avere obbligazioni pendenti in dipendenza del servizio al quale era autorizzato l'istituto.

**10.** Le disposizioni dell'art. 44 della L. 31 agosto 1907, n. 690 ([1]), e degli artt. 82, 84, 85, 86, 87 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 ([2]), sono applicabili alle guardie dipendenti dalle consociazioni fra proprietari e dagli istituti di vigilanza.

Dette guardie riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, a tergo del quale dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni, del cui accertamento esse sono specialmente incaricate.

([1]) *Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di P.S.*
([2]) *Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di P.S.*

**11.** Le guardie sono obbligate a prestarsi a tutte le richieste che loro venissero dirette dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

**12.** Il termine per ricorrere al Ministero dell'interno contro i provvedimenti del prefetto è di giorni 30 ([1]).

([1]) *Si veda il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.*

2.

**R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952**. **Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate** (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1935), convertito nella L. 19 marzo 1936, n. **508** (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1936).

**1.** Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli artt. 133 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento.

**2.** Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.

**3.** È data facoltà al questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.

**4.** In caso d'inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto.

**5.** È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvato dal questore.

**6.** Le infrazioni al presente decreto sono punite ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

**7.** Con decreto, su proprosta del Ministro per l'interno di concerto con quello per la grazia e la giustizia verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto ([1]), il quale entrerà in vigore il giorno non successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

([1]) *Poiché queste norme regolamentari non sono mai state emanate, sono ancora in vigore quelle approvate con il R.D. 4 giugno 1914, n. 563.*

3.

**R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144**. **Disciplina degli istituti di vigilanza** (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1936), convertito nella L. 3 aprile 1937, n. **526** (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'1 maggio 1937).

**1.** Gli Istituti di vigilanza privata, costituiti a termini dell'art. 134 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari per conto di privati, che abbiano alla loro dipendenza non meno di 20 guardie giurate, fermo restando il rapporto d'impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del Questore che ne vigila pure l'ordinamento.

Il Questore ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di sottoporre alla disciplina del presente decreto anche gli istituti che abbiano meno di venti guardie.

**2.** Il Questore può delegare ad un funzionario dipendente le attribuzioni di cui all'articolo precedente.

**3.** Salvo il caso previsto dall'art. 139 della legge di P.S., le guardie particolari di che all'art. 1 non possono essere distratte dal loro servizio.

**4.** È attribuito al Questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli Istituti di vigilanza privata con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del Prefetto.

**5.** Il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da enti pubblici, altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.

**6.** Le infrazioni al presente decreto sono punite a sensi dell'art. 17 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ([1]).

([1]) *Arresto sino a tre mesi o ammenda sino a € 206.*

**7.** Con R.D., su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per la grazia e giustizia, verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto ([1]), il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

([1]) *Tali disposizioni non sono mai state emanate. Devono quindi considerarsi ancora vigenti quelle di cui al R.D. 4 giugno 1914, n. 563.*